



N.19/2472 RGNR e 19/4028 GIP

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

-----

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Giuseppe Coniglio;

Letti gli atti del procedimento penale N. 19/2472 RGNR e 19/4028 GIP a carico di

**CACI Sergio n. Tarquinia 3.6.72**

**VECCHI Davide n. Perugia 13.12.74**

**GIANLORENZO Paolo n. Montefiascone 16.3.66**

per la violazione dell'art. 595 co. 3 cp, nel quale il PM ha presentato richiesta di archiviazione non ritenendo diffamatori gli articoli e i commenti oggetto di querela, nonché sentite le parti all'udienza camerale del 14 luglio 2020, fissata in conseguenza dell'opposizione proposta dalla P.O.;

Rilevato, in via preliminare, che sussiste la competenza di questo Giudice in ordine alla decisione del procedimento (ad eccezione dell'articolo apparso sul corriere di Viterbo del 29.3.2019 per il quale risulta territorialmente competente il Tribunale di Roma in ordine al luogo in cui viene stampato il quotidiano) perché in assenza della conoscenza del luogo in cui l'articolo, la notizia o il commento asseritamente diffamatorio sono stati messi in rete il luogo va individuato nella residenza della persona offesa.

Rilevato quanto sopra, occorre rilevare che la denuncia riguarda:

- i commenti espressi nella seduta del Consiglio Comunale di Montalto di Castro dal Sindaco Caci in data 8.1.19
- il post pubblicato dallo stesso Sindaco in data 12.3.2019 sul proprio profilo facebook;
- un articolo pubblicato sul quotidiano on-line Etruria News in data 28.3.2019 e in data 5.4.2019
- un articolo pubblicato sul Corriere di Viterbo in data 29.3.2019, per il quale, come detto, risulta competente la Procura di Roma.

Occorre dunque osservare che, per quanto attiene le dichiarazioni espresse dal Sindaco Caci nella seduta del Consiglio Comunale, le stesse appaiono talmente generiche da non consentire l'identificazione del destinatario delle stesse, non sussistendo pertanto la fattispecie di cui all'art. 595 c.p.

Per ciò che attiene invece al post pubblicato sul profilo facebook, così come per i due articoli apparsi sul quotidiano on-line Etruria News devono pienamente condividersi le ampie ed esaustive argomentazioni riportate dal PM in sede di richiesta di archiviazione qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

Nel caso di specie, si verte chiaramente in tema di diritto di critica.

Tale diritto non può e non deve concretizzarsi (come nel caso della cronaca) nella semplice narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio o più genericamente di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura non può

che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti (Cfr. Cass. Pen., sez.V, 3.7.93, n.6493).

D'altronde il diritto di critica, quale forma di manifestazione della libertà di pensiero deve ritenersi legittimamente esercitato anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole aspre e pungenti purché queste ultime siano razionalmente correlate ai fatti riportati e ai giudizi espressi essendo altresì congruenti al livello della contrapposizione polemica raggiunta (cfr. Trib. Roma 14.5.85 in Foro It. 1987 II 253).

In tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dalla giurisprudenza della Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui si sostanzia l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limiti immanente della critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione.

Tale è la condotta del Sindaco che ha postato il commento su facebook, ma anche sui due articoli apparsi sul quotidiano on line.

Va inoltre rilevato che l'articolo del 28.3.2019 riguarda in via principale la diffusione della notizia della presentazione di un esposto nei confronti del segretario generale di Comune per l'omesso controllo sulla posizione di due consiglieri.

Sotto tale profilo sussisteva sicuramente il diritto di esercizio della cronaca giornalistica e della conoscenza della notizia.

Stesso discorso deve essere fatto in ordine alla replica apparsa in data 5.4.2019 sullo stesso giornale on-line. In tale articolo si dà atto della rettifica richiesta dal querelante e nel commento del giornalista vengono allegati i documenti in base ai quali si è ritenuto di dover criticare il comportamento dallo stesso tenuto.

Anche in tale caso è evidente che l'articolo non riporta la "fredda" cronaca relativa alla notizia, ma commenta e critica (come detto in modo legittimo) un determinato fatto e comportamento per il quale sussisteva un interesse pubblico alla divulgazione.

**R**itenuto per quanto esposto che non possa ritenersi perfezionata la fattispecie indicata e che ogni ulteriore indagine appare comunque superflua perché, i fatti che si richiede di approfondire, sono già ben cristallizzati nei documenti acquisiti.

**R**itenuto pertanto di poter accogliere -in via parziale- la richiesta in esame e visti gli artt. 408 e segg. c.p.p.

### DISPONE

l'archiviazione del procedimento *N. 19/2472 RGNR e 19/4028 GIP a carico di*

*CACI Sergio n. Tarquinia 3.6.72*

*GIANLORENZO Paolo n. Montefiascone 16.3.66*

*per la violazione dell'art. 595 co. 3 cp*, per l'insussistenza del reato contestato ritenendosi il commento postato un legittimo esercizio del diritto di critica, ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.


Dispone **lo stralcio della posizione di VECCHI Davide n. Perugia 13.12.74 in ordine al reato p. e p. dall'art. 595 c.p.** per la successiva trasmissione alla Procura della Repubblica di Roma.



territorialmente competente in ordine al luogo di stampa del quotidiano "Corriere di Viterbo" in ordine all'articolo apparso in data 29.3.2019.

Autorizza fin d'ora l'estrazione di copie in favore degli interessati  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Civitavecchia, li 14/07/20

  
IL G.L.P.  
Dott. Giuseppe CONIGLIO

Depositato in Cancelleria il 14/7/2020